

tognetti **architetture**

via cinque martiri n.11 36042 breganze (vi)

ZAU ARCHITETTURA INGEGNERIA DESIGN S.R.L.

CORSO MAZZINI N.58 36063 MAROSTICA (VI)

COMUNE DI BREGANZE

PROVINCIA DI VICENZA

committenti

SOCIETA' COOPERATIVA DEI CONSUMATORI

codice fiscale

00292160249

progetto

**PIANO DI RECUPERO AREA "EX CONSORZIO AGRARIO" PER
RICAVO NUOVO PUNTO VENDITA**

Allegato B

Norme Tecniche di Attuazione

data

05/04/2017

aggiornato

19/10/2018

committente

progettisti

La presente normativa contiene le prescrizioni concernenti l'edificabilità del lotto e l'utilizzo delle superfici all'interno dell'area oggetto del Piano di Recupero di iniziativa privata "Ex Consorzio Agrario" situato nel Comune di Breganze in Via General Maglietta.

Art. 1 - FINALITÀ DELLE NORME DI ATTUAZIONE

Le presenti Norme di Attuazione integrano le previsioni urbanistiche contenute nelle tavole grafiche del Piano di Recupero di cui possiedono la medesima efficacia obbligatoria.

Per quanto non previsto dalla presente normativa, deve essere fatto riferimento alle "Norme Tecniche Operative" del Piano degli Interventi ed al "Regolamento edilizio Comunale" (R.E.C.) del Comune.

ART. 2 - MODALITÀ DI INTERVENTO

L'intervento edilizio nel singolo lotto si attuerà, mediante intervento diretto.

ART. 3 - DESTINAZIONI D'USO

Le destinazioni d'uso consentite per il nuovo fabbricato saranno quelle definite dall'art. 18 delle NTO del P.I.

ART. 4 - NUOVI EDIFICI

La superficie prevista dall'intervento urbanistico, come indicato nelle tavole grafiche è massima.

In sede di progetto, la superficie costruita non potrà essere inferiore al 75% di quella massima.

Le distanze minime da rispettare per l'edificazione all'interno del P. di R. sono le seguenti:

- su Via F.lli Scotton, per il tratto di edificio esistente, è previsto il mantenimento dell'attuale distanza dalla strada, mentre per la parte in ampliamento è prevista la distanza minima di mt. 5,00 dalla strada;
- ml. 5,00 dai restanti confini;
- ml. 7,50 dalla strada provinciale;
- ml. 10,00 tra fabbricati o distanza pari all'altezza dell'edificio esistente più alto, ad eccezione delle parti esistenti fronteggianti Via F.lli Scotton, per le quali si conserva l'attuale distanza;

Sono escluse dal rispetto delle distanze dal confine :

- le pensiline poste sui lati nord ed ovest, aperte con sporgenza massima di ml. 3,50;
- gli aggetti come cornicioni, gronde e sporti dei tetti, pensiline, elementi decorativi;
- i marciapiedi;
- le parti completamente interrato.

La conformazione del fabbricato nel planivolumetrico è puramente indicativa.

ART. 5 - ELEMENTI A MISURAZIONE CONVENZIONALE

Allo scopo di consentire soluzioni tecnologiche particolari (isolamento termo-acustico od opere impiantistiche particolari), le murature perimetrali dell'edificio ed i solai saranno conteggiati, ai fini dell'applicazione degli indici volumetrici o di superficie, nel rispetto delle disposizioni, parametri e relazione tecnica previsti dalla D.lgs 102/2004.

ART. 6 - COSTRUZIONI INTERRATE

Sono ammesse costruzioni interrato di pertinenza all'edificio principale fuori terra, la cui destinazione d'uso sia accessoria a quella del fabbricato principale.

Tali costruzioni potranno estendersi anche al di fuori del sedime del fabbricato fuori terra, purché completamente interrato, nel rispetto, comunque, delle distanze minime dalle strade.

ART. 7 - PARCHEGGI

I parcheggi previsti dal presente P. di R, devono intendersi pubblici o di uso pubblico.

Per il nuovo edificio gli spazi a parcheggio saranno quelli previsti dall'art. 28 - "DIMENSIONAMENTO INSEDIATIVO E DEI SERVIZI" che per le destinazioni diverse da quella residenziale e salvo specifiche normative più restrittive, definisce uno standard minimo pari a:

- commercio e direzionale, mq 100 ogni 100 mq di superficie lorda di pavimento e mq 10 ogni 100 mq di superficie lorda accessoria;
- La superficie degli stalli per mezzi, siano essi auto, moto o biciclette, dovrà comunque essere superiore al 50% della superficie complessiva a parcheggio.

In ottemperanza all'articolo 4 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, come modificato dall'art. 15 del Decreto Legge n. 257 del 16/12/2016, dovrà essere prevista la predisposizione all'allaccio per la possibile installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli idonee a permettere la connessione di una vettura da ciascuno spazio a parcheggio.

ART. 8 - ACCESSI CARRAI

E' prevista l'apertura di un accesso carraio e pedonale da Via General Maglietta per il carico scarico della merce da parte dei fornitori dell'attività. Tale accesso sarà regolato con l'installazione di colonnine a scomparsa temporizzate.

ART. 9 - TIPOLOGIA

Con il termine "*tipologia*" s'intende il complesso di indirizzi e prescrizioni da osservare durante la progettazione dell'edificio nelle aree di P.di R.

Per l'area in oggetto il P. di R. prevede la costruzione di un edificio a blocco che si sviluppa per un piano fuori terra ed un piano semi interrato. Su parte della copertura piana è prevista la realizzazione uno spazio tecnico per il mascheramento degli impianti che sarà privo di copertura.

Particolare attenzione dovrà essere posta al problema del superamento delle barriere architettoniche in modo da rendere fruibili gli spazi anche da parte dagli utenti con problemi motori, in sintonia con le disposizioni dettate dalla L.S. n.13 del 9 Gennaio 1989.

ART. 10 - FORI E FINESTRE

Finestre e portefinestre

- a) Tipologie ammesse: ad una o più ante, anta-ribalta o scorrevoli;
- b) Materiali consentiti: p.v.c., alluminio, ferro, verniciati secondo le tabelle dei colori RAL.
È vietata la finitura anodizzata.

Vetrate

- a) Tipologie ammesse: ad una o più ante, anta-ribalta o scorrevoli;
- b) Materiali consentiti: p.v.c., alluminio, ferro, verniciati secondo le tabelle dei colori RAL.
È vietata la finitura anodizzata.

Finestre da tetto sulle falde di copertura

- a) Tipologie ammesse: modello a bilico o vasistas, ad anta semplice o combinabile, cupolini plexiglas o simili.
- b) Materiali consentiti: alluminio, ferro, verniciati secondo le tabelle dei colori RAL. .
È vietata la finitura anodizzata.

Sistemi di oscuramento

- a) Tipologie ammesse: tende a rullo con struttura guida in ferro.
- b) Materiali consentiti: alluminio, verniciato secondo tabelle dei colori RAL.
È vietata la finitura anodizzata.

ART. 11 - ALTEZZE

Il fabbricato oggetto di progettazione del P. di R. avrà :

- Altezza massima (misurata dal punto 0,00 posto su Via G Maglietta come indicato nella

Tav.06) : mt. 4,70

- Altezza delle fronti : *"come definito nell'accordo tra soggetti pubblici e privati n. 3 riportato all'allegato sub B), il quale ne definisce caratteri dimensionali e tipologici"* approvata con delibera del Consiglio Comunale n. 2 del 07.03.2017.

ART. 12 - COPERTURE

Le coperture, elementi di rilevante e fondamentale interesse figurativo, dovranno essere piane con eventuali pendenze per il deflusso dell'acqua meteorica.

Il manto di copertura potrà essere costituito da guaine bituminose, p.v.c., od in lamiera pre-verniciata, secondo le tabelle dei colori RAL.

I canali di gronda e pluviali devono essere a profilo rettilineo in acciaio, lamiera, alluminio , verniciati colorati secondo le tabelle dei colori RAL.;

L'espulsione dei prodotti della combustione dovrà avvenire sopra il manto del tetto alla quota prescritta dalla norma UNI 7129 e lontano da aperture finestrate.

ART. 13 - PAVIMENTAZIONI ESTERNE

Le pavimentazioni esterne private dovranno utilizzare materiali come blocchetti e mattonelle di porfido, lastre di pietra o marmo, grès antidrucciolo, blocchetti di cemento tipo "betonella", e materiali adatti a soddisfare le esigenze di compatibilità idraulica.

ART. 14 - MATERIALI DI FINITURA ESTERNA DELL'EDIFICIO

I materiali di finitura esterni ed i relativi cromatismi dovranno essere omogenei. Si potranno utilizzare superfici finite con intonaco greggio e fino dipinti con colori, rasanti colorati. In alternativa potranno essere utilizzati materiali di rivestimento in metallo verniciato colorati secondo le tabelle dei colori RAL. o materiali compositi specifici per la realizzazione delle facciate.

Art. 15 - RECINZIONI E MURI DI SOSTEGNO

I muri di sostegno della rampa carraia ed i parapetti che delimitano il parcheggio potranno essere realizzati completamente in cls con finitura a faccia vista od intonacata. In alternativa potranno essere realizzati in cls. come sopra e sovrastante cancellata in ferro verniciato.

Avranno un'altezza tale da impedire la caduta nel vuoto di veicoli e persone (min. mt. 1,10) . Non dovranno essere installate cancellate con punte aguzze.

ART. 16 - SISTEMAZIONE A VERDE E PIANTUMAZIONE ALL'INTERNO DEL LOTTO

Nelle aree a verde previste nel P. di R. è prevista la semina del manto erboso.

Per quanto riguarda la piantumazione del verde, sono previste due tipologie di vegetazione:

1. Piante ad alto fusto della specie:

- Fagus (Fagaceae)
- Carpinusbetulus

da porre a dimora in alternanza nelle aree a verde poste ad est e ad ovest del lotto;

2. Arbusti della specie:

- Biancospino
- Crataegus monogyna
- Rosmarino prostrato.

Il parcheggio auto sarà inoltre alberato con la messa a dimora di piante ad alto fusto della specie:

- Fagus (Fagaceae)
- Carpinusbetulus

ART. 17 - REQUISITI DI IGIENE EDILIZIA, DI SICUREZZA E PROTEZIONE ACUSTICA E CARATTERISTICHE DEI LOCALI.

a) Protezione risalita umidità e radon:

Nel costruendo fabbricato le strutture edilizie che delimitano locali dovranno garantire adeguate prestazioni termo-igrometriche al fine di consentire condizioni di benessere per gli occupanti, evitando ponti termici e surriscaldamenti derivanti dal soleggiamento, fenomeni di umidità ecc...

I pavimenti dei vani principali contro terra, dovranno essere isolati dal terreno con vespai ventilati a camera d'aria od a ciottolate, in modo da prevenire l'immissione negli ambienti lavorativi di umidità e di gas risalenti dal sottosuolo (ad es. radon).

Per impedire il propagarsi del gas radon potranno altresì essere utilizzate altre tecniche specifiche come guaine, ecc.... che garantiscono il risultato.

b) Requisiti di sicurezza:

Le ringhiere ed i parapetti posti a protezione di zone con pericolo di caduta, devono avere altezza minima di cm.110, essere inattraversabili da una sfera di cm.10 di diametro e non favorire l'arrampicamento.

c) Requisiti di protezione dal rumore.

Le soluzioni strutturali ed i materiali utilizzati per la costruzione del fabbricato, devono garantire un'adeguata protezione acustica degli ambienti di lavoro per quanto concerne i

rumori da calpestio, da traffico, da impianti tecnologici installati nel fabbricato e, da spazi destinati a servizi comuni od utilizzati a scopo commerciale. A tal proposito si farà riferimento al DPCM 5/12/1997 che fissa i nuovi requisiti di protezione acustica per gli edifici.

ART. 18 - UTILIZZO FONTI ENERGIA RINNOVABILE

Potranno essere installati impianti fotovoltaici e/o solari in copertura. Tali impianti dovranno rispettare i principi minimi di integrazione e le decorrenze previste dal DLgs n. 28/2011 del 28/03/2011.

ART. 19 - ULTERIORI PRESCRIZIONI SPECIFICHE PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE E DELL'EDIFICIO IN OTTEMPERANZA AI PARERI ESPRESSI DAGLI ENTI COINVOLTI

Dovrà essere rispettato ed ottemperato, in sede di attuazione, quanto prescritto nei pareri espressi dai seguenti Enti:

1. Parere Motivato VAS n. 136 dek04/10/2018 espresso dalla Commissione Regionale VAS Autorità Ambientale per la Valutazione Ambientale Strategica (allegato sub 1).
2. Valutazione igienico sanitaria prot. n. 66712/VI.1.2.QISE/104-18 del 19/07/2018 espresso dall'Azienda ULSS 7 Pedemontana (allegato sub 2).
3. Parere prot. n. 964/FC/mp del 09/07/2018 espresso da ATO - Consiglio di Bacino dell'Ambito Bachiglione (allegato sub 3).
4. Parere prot. n. 16135 del 28/06/2018 espresso dalla Soprintendenza dei Beni e delle attività Culturali e del Turismo (allegato sub 4).
5. Parere prot. n. 2018 - 0061882/U del 25/06/2018 espresso dall'ARPAV - Dipartimento Provinciale di Vicenza - Servizio Stato dell'Ambiente (allegato sub 5).

L'istanza di permesso di costruire delle opere di urbanizzazione e l'istanza di titolo abilitativo per la costruzione dell'edificio, dovranno contenere le modalità di assolvimento delle prescrizioni contenute nei sopraccitati pareri di cui ai punti 1-2-3-4-5, ivi allegati.

Al collaudo delle opere di urbanizzazione dovrà essere allegata asseverazione di aver ottemperato alle prescrizioni contenute nei sopraccitati pareri di cui ai punti 1-2-3-4-5, ivi allegati.

Alla S.C.I.A. di agibilità dovrà essere allegata relazione asseverata che illustri le modalità con cui si è ottemperato alle prescrizioni contenute nei sopraccitati pareri di cui ai punti 1-2-3-4-5, ivi allegati.

Breganze, lì 19/10/2018

I Progettisti



PARERE MOTIVATO
n. 136 del 4 Ottobre 2018

SUB 1

OGGETTO: Verifica di Assoggettabilità al Piano di Recupero di iniziativa privata denominato “ex Consorzio Agrario”. Integrazioni RAP a seguito parere n. 115 dell'8 agosto 2018. Comune di Breganze (VI).

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

PREMESSO CHE

- con la Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio”, la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 comma 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale”, concernente “procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i., prevede che in caso di modifiche minori di piani e programmi che determinino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo Decreto;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 152/2006, stabilisce che sia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo Decreto, la Commissione Regionale per la VAS, nominata con DGR 1222 del 26.07.16;
- con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 la Giunta Regionale ha approvato le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione Regionale VAS, per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi funzione svolta ora dalla Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV);
- con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 84/12 che fornisce le linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;



- con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 73/13 che ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;
- La Commissione VAS si è riunita in data 4 ottobre 2018 come da nota di convocazione in data 3 ottobre 2018 prot. n.400155;

PRESO ATTO CHE con parere n. 115 del 08 agosto 2018, la Commissione Regionale VAS aveva ritenuto di chiedere che il Rapporto Ambientale Preliminare, "... debba essere integrato, per le matrici suolo, sottosuolo e acque sotterranee, con riferimento alle modalità di smaltimento delle acque meteoriche nel sottosuolo, in considerazione delle criticità evidenziate, come del resto richiamato anche nel parere delle Autorità ambientali consultate. Inoltre, secondo quanto evidenziato nel parere ARPAV, "sul sito rimane ancora aperto un procedimento di bonifica". Pertanto, alla luce di quanto emerso, si chiede che vengano prodotte tutte le informazioni necessarie a chiarire il reale stato di avanzamento delle eventuali procedure attive sull'area oggetto di Piano";

ESAMINATA la documentazione integrativa inviata con nota pec, acquisita al prot. reg. al n. 371357 del 13.09.18 "Allegato A – Analisi di rischio sito specifica", "Allegato B – Parere motivato ARPAV" e "Allegato C – Determina Comune di Breganze";

PRESO ATTO CHE sono pervenuti i seguenti pareri da parte dei soggetti competenti in materia ambientale:

- Parere n.61882 del 25.06.18 assunto al prot. reg. al n.240668 del 25.06.18 di ARPAV;
- Parere n.245383 del 28.06.18 del Genio Civile di Vicenza;
- Parere n.16135 del 28.06.18 assunto al prot. reg. al n.248345 del 28.06.18 del Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza;
- Nota n.46545 del 12.07.18 assunta al prot. reg. al n.296663 del 13.07.18 della Provincia di Vicenza con allegato il parere n.43368 del 29.06.18 della protezione civile;
- Parere n.964 del 9.07.18 assunto al prot. reg. al n.291149 del 10.07.18 del Consiglio di Bacino dell'Alto Bacchiglione;
- Parere n.2426 del 10.07.18 assunto al prot. reg. al n.292575 del 10.07.18 del Distretto delle Alpi Orientali;
- Parere n.66712 del 19.07.18 assunto al prot. reg. al n.306850 del 20.07.18 dell'ULSS7,

pubblicati e scaricabili al seguente indirizzo internet <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

ESAMINATI gli atti, comprensivi del RAP, della Valutazione di Incidenza Ambientale n. 111/2018 pubblicata al seguente indirizzo internet: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

CONSIDERATO CHE la presente istanza è il piano urbanistico attuativo (PUA) denominato "Piano di Recupero Area "Ex Consorzio Agrario" da realizzarsi in comune di Breganze" ed è finalizzato al recupero e riassetto dell'area per la realizzazione di una media struttura di vendita.



La Commissione Regionale VAS con parere motivato n. 115 del 08 agosto 2018, ha ritenuto di chiedere che il Rapporto Ambientale Preliminare, "... debba essere integrato, per le matrici suolo, sottosuolo e acque sotterranee, con riferimento alle modalità di smaltimento delle acque meteoriche nel sottosuolo, in considerazione delle criticità evidenziate, come del resto richiamato anche nel parere delle Autorità ambientali consultate. Inoltre, secondo quanto evidenziato nel parere ARPAV, "sul sito rimane ancora aperto un procedimento di bonifica". Pertanto, alla luce di quanto emerso, si chiede che vengano prodotte tutte le informazioni necessarie a chiarire il reale stato di avanzamento delle eventuali procedure attive sull'area oggetto di Piano."

Con nota pec, acquisita al prot. regionale al n. 371357 in data 13.09.18, è pervenuta documentazione integrativa, in atti, comprensiva di "Allegato A – Analisi di rischio sito specifica", "Allegato B – Parere motivato ARPAV" e "Allegato C – Determina Comune di Breganze", a seguito del succitato parere motivato n. 115 espresso dalla Commissione Regionale VAS in data 08 agosto 2018.

Con riferimento alle informazioni necessarie a chiarire il reale stato di avanzamento delle procedure ambientali attive sull'area di progetto, il Valutatore nella documentazione integrativa acquisita al prot. reg. n. 371357 in data 13.09.18 e comprensiva degli allegati: "Allegato A – Analisi di rischio sito specifica", "Allegato B – Parere motivato ARPAV" e "Allegato C – Determina Comune di Breganze", evidenzia come, a seguito dei pareri degli enti coinvolti, il comune di Breganze in data 10.09.2018 abbia redatto la determina n. 264, ("Allegato C" in atti), di "Approvazione del documento denominato "Revisione dell'analisi di rischio sito specifica ai sensi del D.Lgs 152.06 ss. mm. ii. per un sito dismesso in comune di Breganze, già sede di un consorzio agrario". Con tale documento, secondo quanto dichiarato dal Valutatore, "... conclude definitivamente l'iter procedurale previsto dal D.Lgs 152.2006 sancendo che il sito è da ritenersi non contaminato."

Tale asserzione del Valutatore e la succitata Determinazione n. 264 del 10/09/2018 del Responsabile dell'Area 4 Lavori Pubblici Infrastrutture Ecologia, traggono origine dal parere tecnico motivato di ARPAV del 04.09.2018 ("Allegato B", in atti), rilasciato nell'ambito della conferenza di servizi in modalità asincrona convocata dal comune di Breganze e avente ad oggetto "Revisione dell'analisi di rischio sito specifica ai sensi del D.Lgs. 152/06 ss.mm.ii. per un sito dismesso in comune di Breganze, già sede di un consorzio agrario" ("Allegato A", in atti).

Nel succitato parere tecnico motivato, seppur introducendo indicazioni e prescrizioni, ARPAV conclude, che, "... esaminata la documentazione presentata si esprimono le seguenti valutazioni:

1. Non si evidenziano criticità di carattere metodologico nell'elaborazione dell'analisi di rischio tali da chiedere revisioni della stessa;
2. Le contaminazioni misurate in sito non rappresentano, sulla base dei dati forniti, un rischio di carattere ambientale.

Tutto ciò considerato si può quindi ritenere approvabile l'analisi di rischio presentata."

Il tecnico incaricato conclude la richiamata "Revisione dell'analisi di rischio sito specifica ai sensi del D.Lgs. 152/06 ss.mm.ii. per un sito dismesso in comune di Breganze, già sede di un consorzio agrario" ("Allegato A", in atti), affermando che, "Il sito è, pertanto, da definirsi "non contaminato" ai sensi del D.Lgs. 152/06 e non sono da prevedersi azioni di messa in sicurezza/bonifica.

Si precisa, comunque, che i risultati della presente analisi di rischio si riferiscono alla specifica destinazione d'uso del sito e al progetto edilizio considerato (progetto di recupero commerciale), per cui in caso di cambio di destinazione d'uso o di modifica di alcune condizioni sito-specifiche, l'Analisi del Rischio dovrà essere rimodulata tenendo conto delle nuove condizioni al contorno. "

Con riferimento invece alle matrici suolo, sottosuolo e acque sotterranee e alle modalità di smaltimento delle acque meteoriche nel sottosuolo, il Valutatore nella documentazione integrativa acquisita al prot. reg. n. 371357 in data 13.09.18, precisa che il progetto, conformemente alla relazione idraulica e la relativa valutazione di compatibilità, prevede la messa in opera per ognuno dei tre pozzi disperdenti di un apposito sistema di sedimentazione e disoleazione per la separazione di oli e sabbie realizzato mediante pozzetto disoleatore e dissabbiatore.



Essi hanno la specifica funzione di separare oli minerali, idrocarburi leggeri, morchie, sabbie e terricci dalle acque di scarico di piazzali, parcheggi e aree di manovra di veicoli. Inoltre, in fase di progetto definitivo per il rilascio del permesso di costruire è previsto un ulteriore sistema di immagazzinamento delle acque meteoriche per l'utilizzo ad uso non potabile (gestione del verde e utilizzo per lo scarico WC) e il collegamento della vasca deputata ad alimentare il sistema antincendio in modo da recuperare quota parte delle acque meteoriche provenienti dalle aree carrabili. Il Valutatore dichiara inoltre che le soluzioni sono conformi alla normativa e consentono un adeguato trattamento delle acque meteoriche, con un volume di invaso totale superiore a quello minimo previsto per l'invarianza idraulica con tempo di ritorno di 200 anni.

Relativamente alle modalità di smaltimento delle acque meteoriche nel sottosuolo, il Valutatore nella documentazione integrativa precisa come in fase di progetto è stata presa in considerazione la particolare collocazione dell'area che dal punto di vista idrologico è collocata ai margini dell'inizio dell'acquifero indifferenziato e si è valutata la possibilità di collegare il sistema di captazione della acque meteoriche a corsi d'acqua superficiali.

Sempre secondo quanto dichiarato dal Valutatore, *“Questo tuttavia si è verificato impossibile per una serie di ragioni:*

- *nell'area in oggetto non sono presenti entro distanze ragionevoli rogge o fossati;*
- *l'unico corso d'acqua superficiale presente è il torrente Chiavone collocato a circa 250 ml. Verso est che non è utilizzabile per due diverse ragioni una legata alla sicurezza idraulica e una legata a fattori tecnico realizzativi:*

- *dal punto di vista della sicurezza idraulica il PTCP di Vicenza (2012) evidenzia nella tav. 2.5 del rischio idraulico una criticità idraulica (rischio esondazione e ristagno idrico) relativa agli acquiferi minori in corrispondenza della confluenza tra Chiavone Bianco e Nero che potenzialmente interessa l'area oggetto di intervento, ma soprattutto evidenzia un'area classificata a rischio R1 che non interessa l'area oggetto di intervento ma insiste sull'area interessata dalla zona in cui andrebbe recapitato lo scarico.*

Questo comporterebbe, anche in presenza di una rete dotata di adeguati sistemi di laminazione che garantisca l'invarianza idraulica per la zona oggetto di PUA, un aumento puntuale della criticità idraulica non per la zona oggetto di intervento ma per la zona classificata come R1 ad est del torrente.

- *dal punto di vista tecnico si notano evidenti problematiche legate alle quote in quanto gli unici due percorsi possibili per una canalizzazione fino al torrente sono lungo Via Generale Maglietta o via G. Zanella. Il primo caso non è neppure considerabile in quanto la quota del punto recettore è superiore a quella del sito oggetto di intervento. Questo è evidente anche visivamente in quanto la strada ha andamento marcatamente ascendente. La seconda soluzione è ugualmente impercorribile in quanto la quota di via Zanella nell'intersezione con il perimetro del PUA è superiore alla quota di tutta la parte sud ovest del sito quindi la rete dovrebbe prevedere un sistema di pompe idrauliche per portare l'acqua captata all'eventuale punto di imbocco di Via Zanella. Operazione che, oltre che poco sicura dal punto di vista della pericolosità idraulica, sarebbe comunque inutile dato che ipotizzando una pendenza dell'1% lungo via Zanella, ovvero ai limiti minimi di quella prevista dalle buone norme di progettazione per tubazioni delle reti di raccolta delle acque meteoriche, essa dovrebbe avere nel punto di sbocco (distante 570 ml. da quello iniziale) una quota inferiore rispetto al punto iniziale non compatibile con l'attuale quota del torrente nell'ipotetico punto di ricezione.”.*

VISTA la relazione istruttoria predisposta dall'Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUUV, in data 4 ottobre 2018, esaminati gli atti comprensivi della documentazione integrativa e relativi allegati pervenuta in data 13.09.18 e la Valutazione di Incidenza n. 111/2018, si ritiene che l'istanza relativa al “Piano di Recupero Area “Ex Consorzio Agrario” da realizzarsi in comune di Breganze”, non debba essere sottoposta a procedura di Valutazione Ambientale Strategica, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente.



Prima dell'attuazione del Piano di Recupero, le modalità di smaltimento delle acque meteoriche dovranno essere concordate con l'Autorità ambientale competente (ATO Consiglio di Bacino dell'Ambito Bacchiglione) e dovrà essere verificato che le aree oggetto delle trasformazioni previste dal P.d.R. non siano interferenti con le aree di emergenza individuate dal Piano di Emergenza Comunale.

In fase di attuazione, dovranno essere messe in atto tutte le indicazioni, mitigazioni e/o compensazioni previste nel Rapporto Ambientale Preliminare esaminato, nella documentazione integrativa, comprensiva di "Allegato A – Analisi di rischio sito specifica", "Allegato B – Parere motivato ARPAV" e "Allegato C – Determina Comune di Breganze", pervenuta in data 13.09.2018 e con le indicazioni, raccomandazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali consultate, nonché nella relazione istruttoria tecnica VInCA 111/2018.

VISTE

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO
ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGGETTARE
ALLA PROCEDURA V.A.S.**

il Piano di Recupero di iniziativa privata denominato "ex Consorzio Agrario" nel Comune di Breganze in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente a condizione che prima dell'attuazione del Piano di Recupero, le modalità di smaltimento delle acque meteoriche dovranno essere concordate con l'Autorità ambientale competente (ATO Consiglio di Bacino dell'Ambito Bacchiglione) e dovrà essere verificato che le aree oggetto delle trasformazioni previste dal P.d.R. non siano interferenti con le aree di emergenza individuate dal Piano di Emergenza Comunale.

In sede di attuazione:

- devono essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste nel Rapporto Ambientale Preliminare esaminato, nella documentazione integrativa, comprensiva di "Allegato A – Analisi di rischio sito specifica", "Allegato B – Parere motivato ARPAV" e "Allegato C – Determina Comune di Breganze", pervenuta in data 13.09.2018 e con le indicazioni, raccomandazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali consultate, nonché nella relazione istruttoria tecnica VInCA n. 111/2018;
- devono essere recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali consultate;
- devono essere recepiti gli esiti della Valutazione di Incidenza Ambientale:




- dando atto che non sono state riconosciute dall'autorità regionale per la valutazione di incidenza le fattispecie di non necessità della valutazione di incidenza numero 1, 8 e 10 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 1400/2017 e che è ammessa l'attuazione degli interventi della presente istanza qualora:
- A. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalle DD.G.R. n. 786/2016, 1331/2017, 1709/2017;
 - B. ai sensi dell'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone.

Da ultimo si sottolinea che, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs 152/06 parte seconda e ss.mm.ii. e in particolare dagli artt. 4, 5 e 6, la valutazione effettuata ha la finalità di assicurare che l'attuazione del piano/programma, sia compatibile con le condizioni per lo sviluppo sostenibile, nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e del patrimonio culturale, nell'ottica di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica.

La valutazione non attiene a questioni afferenti la procedura urbanistica espletata.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni)
Dott. Luigi Masia



Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore dell'Unità Organizzativa Commissioni (VAS – VINCA – NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Il Direttore di UO
Commissioni VAS VINCA NUVV
Dott. Geol. Corrado Soccorso

10400

Il presente parere si compone di 6 pagine

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

Ufficio Qualità e Igiene Sanitaria in Edilizia-Territorio

Thiene, 19-07-2018

Protocollo n. 66712 /VI.1.2.QISE/ 104-18

Vs.Rif.: _222709_120618

Modalità di spedizione: PEC

Alla Regione Veneto
 coordinamento.commissioni@pec.regione.veneto.it

p.c.

Al Sig. SINDACO/SPORTELLO UNICO
 del Comune di 36042 BREGANZE – VI
breganze.vi@cert.ip-veneto.net

Alla Ditta proponente
 Cooperativa Consumatori Società Cooperativa
coopmarostica@legalmail.it

Oggetto: Valutazione igienico sanitaria: PdR ex consorzio agrario**Ubicazione intervento:** BREGANZE - _

Esaminata la documentazione agli atti, si esprime per quanto di competenza un parere favorevole, evidenziando quanto di seguito riportato:

+ Le strutture edilizie che delimitano locali abitabili devono garantire adeguate prestazioni termo-igrometriche al fine di consentire condizioni di benessere per gli occupanti, evitando ponti termici e surriscaldamenti derivanti dal soleggiamento, fenomeni di umidità, ecc... Pavimento e pareti dei locali contro terra vanno isolate dal terreno con vespai/intercapedini, ventilati naturalmente, e protette da guaine impermeabili ed isolamento termico, per prevenire l'immissione negli ambienti abitativi di umidità e di gas risalenti dal sottosuolo (radon). Considerato che il comune ricade in un territorio a classificato a rischio radon, la documentazione per la realizzazione dei fabbricati (nuova costruzione e/o ristrutturazione) deve essere corredata di relazione tecnica che documenti le soluzioni previste per prevenire l'ingresso negli ambienti abitativi di radon dal sottosuolo. Si segnala che l'organizzazione mondiale di sanità nella pubblicazione del 2009 "Who Handbook on Indoor Radon. A Public Health Perspective", indica di conseguire negli ambienti di vita dei livelli di radon inferiori a 100 Bq/m³, e precisa che laddove non risulta possibile rispettare questo limite il livello non deve comunque superare i 300 Bq/m³. Si ritiene da impiegare sempre una guaina impermeabile al radon da porre sotto il fabbricato, appena sopra il vespaio che va ventilato in modo permanente, oppure sotto platea nel qual caso vanno previste delle tubazioni drenanti di ventilazione collegate ai pozzetti esterni al fabbricato ove far espellere il radon.

Rumore: In sede di intervento edilizio dovrà essere documentato verificato l'impatto acustico (si ricorda che deve essere documentato il rispetto del Laeq,TL riferito isia periodo diurno che a quello notturno: livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata "A" relativo al tempo a lungo termine), e deve essere documentato il rispetto dei requisiti di protezione acustica di cui il DPCM 5-12-97.

Vincolo Cimiteriale: Dall'estratto della tavola dei vincoli risulta che l'area ricade parzialmente in area di vincolo cimiteriale pertanto l'intervento deve rispettare l'art 328 del TULLSS. Si prende atto delle precisazioni del progettista che si allegano in copia.

Sicurezza aree esterne: Negli accessi carrai deve sempre essere garantito il rispetto dei con visuale (è raccomandabile larghezza di 3.0÷4.5 m, prevedendo angoli di visuale libera a 45° sopra la quota di 70 cm dal suolo).

Gli elementi di arredo urbano (es. lampioni,...) devono essere collocati in modo da non essere fonte di infortunio o di intralcio per le persone in transito (preferibilmente collocati in nicchia nella recinzione). Si richiama, con riferimento all'illuminazione delle strade con traffico motorizzato, la necessità di tener conto della norma UNI 10439 "Requisiti illuminotecnici delle strade con traffico motorizzato" e della norma UNI 10819 "Luce e illuminazione - impianti di illuminazione esterna - requisiti per la limitazione della dispersione verso l'alto del flusso luminoso", nonché della vigente normativa regionale in materia. Si dovrà contenere il più possibile la pendenza delle rampe carrai (consigliata <15%) per favorire condizioni di sicurezza per biciclette e pedoni, ed in particolare per bambini ed anziani. Per i cancelli motorizzati si applicano i requisiti di sicurezza della normativa tecnica applicabile (UNI). Le recinzioni vanno realizzate in modo da non costituire pericolo, o intralcio, per le persone. Sono da evitare, o da proteggere, in quanto pericolose, le recinzioni con punte aguzze. In caso di detenzione di animali (es. cani,...), la recinzione verso spazi pubblici e proprietà di terzi, deve avere adeguata altezza, essere integrata da rete a maglia fitta e da accorgimenti protettivi per garantire sia che gli animali non siano di pericolo o di disturbo a terzi, che i medesimi siano disturbati da persone o veicoli in transito (ad esempio mediante l'interposizione di una siepe). Le essenze arboree, le siepi, e simili, devono essere collocate e mantenute in modo da non costituire intralcio/pericolo o ridurre la larghezza degli spazi necessari per chi si sposta a piedi e/o con veicoli.

Reti tecnologiche: Per la rete acquedottistica devono essere impiegati materiali certificati dal produttore ad uso compatibile con sostanze alimentari. Si propone che le acque meteoriche di provenienza dai tetti e lastrici solari vengano immagazzinate per il successivo riutilizzo nella gestione del verde. Acque meteoriche di strade e aree di parcheggio: le acque meteoriche provenienti dalle aree carrabili (sia della viabilità esterna che di quella interna comprese le aree di parcheggio) vanno preferibilmente trattate

con trattamento di sedimentazione e disolazione (utile la separazione della quota di prima pioggia che potrà essere conferita in fognature) per poi essere immagazzinata per il successivo riutilizzo ad usi non potabili quali per la gestione del verde oppure diversamente dispersa localmente. Al fine della lotta contro la proliferazione delle zanzare si propone di adottare soluzioni che consentano di allontanare le acque piovane evitando la presenza di ristagni (ad es. all'interno dei tombini) che possano costituire habitat favorevole alla riproduzione di tali insetti.

Rimanendo a disposizione per ogni altro chiarimento è gradita l'occasione per porgere distinti saluti.

Allegati:

1. Integrazioni progettistai.



Il Dirigente
Ufficio Qualità e Igiene Sanitaria in Edilizia-Territorio
dott.ing. Danilo Tempia
<scritto con firma digitale>

Firmato digitalmente da
Danilo Tempia
O = Bit4id s.r.l./04741241212
C = IT



**Consiglio di Bacino dell'Ambito
BACCHIGLIONE**

Sede legale: Via Palladio, 124 – Fraz. Novoledo
36030 Villaverla (VI)
Tel. 0445/350142 - Fax 0445/357665

Sede operativa: Corso Stati Uniti, 14/D
35100 Padova
Tel. 049/8947511 - Fax 049/8947555

Prot. n. 964/FC/mp

Lì, 9 luglio 2018

Posta Elettronica Certificata

Spett.le
REGIONE VENETO
Area Tutela e Sviluppo del Territorio
Direzione Commissioni Valutazioni
U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV
PEC: coordinamento.commissioni@pec.regione.veneto.it

Spett.le
Tecnico incaricato
Alessandro Zilio
PEC: Alessandro.zilio2@ingpec.eu

e p.c. Spett.le
Viacqua S.p.A.
PEC: viacqua@pec.viacqua.it

Spett.le
Comune di Breganze (VI)
PEC: breganze.vi@cert.ip-veneto.net

Oggetto: D.Lgs 152/2006, come modificato dal D.Lgs 4/2008 - Verifica di Assoggettabilità per il Piano di recupero ad iniziativa privata denominato “ex consorzio agrario” nel Comune di Breganze (VI) – Trasmissione parere.

In riferimento alla nota della Regione Veneto prot. n. 222709 del 12.06.2018, acquisita agli atti dell'Ente con prot. n. 865 del 22.06.2018, con la quale si richiede un parere allo scrivente Ente in merito agli eventuali effetti significativi derivanti dall'attuazione del piano in oggetto, si ritiene importante precisare che la pianificazione degli interventi deve essere valutata coerentemente con lo stato delle opere del Servizio Idrico Integrato e in sinergia con quanto previsto dagli obiettivi della Pianificazione del Consiglio di Bacino.

Qualora si dovessero intraprendere opposti indirizzi, le opere afferenti al Servizio Idrico Integrato necessarie per l'espletamento degli interventi urbanistici, dovranno essere previste a carico di soggetti terzi e approvate dallo scrivente.

Inoltre, si ritiene opportuno precisare di **non condividere** la proposta di smaltire le acque bianche meteoriche prodotte attraverso pozzi disperdenti (così come più volte riportato nella Relazione), in quanto il Comune di Breganze rientra in parte all'interno dell'acquifero indifferenziato; pertanto, si ritiene che la scelta ottimale da adottare per lo smaltimento delle acque bianche meteoriche prodotte, sia il collegamento delle stesse a corsi d'acqua superficiali (rogge o fossati) al fine di preservare la falda acquifera da possibili fonti di inquinamento dirette nel sottosuolo.

L'occasione è gradita per porgere i migliori saluti.

F.F. IL DIRETTORE
ing. Francesco Corvetti
Documento informatico firmato digitalmente

“Adempimenti ex artt. 4 e 5 Legge 241/90”

F.F. Direttore: Ing. Francesco Corvetti

Istruttoria a cura dell'U.O. n. 2 “Progetti e Studi”

Responsabile del procedimento: ing. Francesco Corvetti

Tel. 049/8947514– Fax 049/8947555



Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e
del Turismo

Venova, 28 GIU 2018

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI VERONA, ROVIGO E VICENZA

Alla Regione del Veneto
Unità Organizzativa Commissioni
VAS VINCA NUVV
coordinamento.commissioni@
pec.regione.veneto.it

e, p.c., al Comune di Breganze (VI)
breganze.vi@certip-veneto.net

| | | | | | |
|----------------|----------|-------------------------|------------|----|--------|
| Prov. N° 16135 | Allegati | Richiesta al foglio del | 12/06/2018 | N° | 222709 |
| Class. | 34.19.07 | Prov. Stato del | 14/06/2018 | N° | 14687 |
| Fraccicola | | Sottofraccicola | | | |

OGGETTO: BREGANZE (VI), recupero di iniziativa privata denominato "ex Consorzio Agrario",
verifica di assoggettabilità a VAS (D.Lgs. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. 4/2008).

Parere di competenza ai fini della tutela archeologica (D. Lgs. 42/2004).

In riferimento a quanto in oggetto e alla richiesta di parere trasmessa dalla Regione del Veneto con prot. 222709 del 12/06/2018, acquisita agli atti con prot. 14687 del 14/06/2018, esaminata la documentazione allegata scaricata da repository, per quanto di competenza archeologica, si comunica quanto segue.

Nell'area oggetto del Piano non sussistono vincoli di natura archeologica ai sensi della parte II del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D. Lgs. 42/2004) né zone d'interesse archeologico ai sensi dell'art. 142, c.1, m) del decreto citato, né procedure di accertamento di sussistenza di beni archeologici. Considerato tuttavia che dal territorio in questione provengono testimonianze archeologiche, prevalentemente di epoca romana (Carta Archeologica del Veneto, vol. I, 1988, F. 37, nn. 71-75; Archivio SAR-VEN), pur ritenendo possibile l'esclusione del progetto dalla procedura *de qua*, si segnala l'opportunità che le opere di scavo nel sottosuolo (piano seminterrato del nuovo edificio commerciale, reti tecnologiche) siano eseguite con assistenza archeologica, finalizzata a prevenire il danneggiamento di eventuali contesti archeologici.

Si ricorda che eventuali LL.PP., tra cui le opere di urbanizzazione, sono normativamente soggetti alle procedure di verifica preventiva dell'interesse archeologico, ai sensi del D.Lgs. 50/2016, art. 25.

IL SOPRINTENDENTE
Fabrizio Magani

Il funzionario archeologo
Cinzia Rossignoli



Dipartimento Provinciale di Vicenza
Servizio Stato dell'Ambiente

SUB 5

Prot. vedi file segnatura xml allegato

Vs. rif. Prot. 222709 del 12.06.2018

Alla Regione Veneto
Area Tutela e Sviluppo del Territorio
Direzione Commissioni Valutazione
Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV
PEC coordinamento.commissioni@pec.regione.veneto.it

e p.c. alla Cooperativa dei Consumatori Società Cooperativa
PEC coopmarostica@legalmail.it

Oggetto: D.Lgs. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. 4/2008. Verifica di Assoggettabilità per il Piano di Recupero di iniziativa privata denominato "ex consorzio agrario". Comune di Breganze (VI). Richiesta parere.

Con riferimento alla nota evidenziata in oggetto, acquisita al Prot. ARPAV N. 0058050 del 13.06.2018, presa visione della documentazione in formato elettronico tramite il collegamento ivi indicato, si esprime per gli aspetti di competenza di questa Agenzia il seguente parere.

1) Nel Rapporto Ambientale Preliminare (pagg. 72,73,74) l'area oggetto di trasformazione urbanistica (sito dismesso ex consorzio agrario) evidenzia criticità per la matrice suolo, rilevate da un'indagine di caratterizzazione degli strati superficiali del terreno (materiale di riporto) eseguita nel 2013 dai Geol. Andrea Sottani e Nicola De Zorzi.

Si segnalano, in particolare, valori di alcune sostanze inquinanti in concentrazioni superiori alla Colonna B tab 1 del D.Lgs 152/2006.

Parimenti, si evidenziano superamenti dei parametri idrocarburi C<12 e C>12 nel terreno naturale posto sotto a delle cisterne bonificate, fino ad una profondità di 5.5 m.


La caratterizzazione di cui sopra rientra nell'ambito di un procedimento ai sensi dell'art. 242 del D.lgs 152/2006 la cui chiusura non risulta sia stata formalizzata, risultando agli atti, non ancora esaminata dalla Conferenza dei Servizi, un'Analisi di Rischio sito specifica. L'approvazione di tale documento, presentato nel maggio del 2017 a cura dello studio Sinergeo, è in capo al Comune territorialmente competente. Si evidenzia quindi che, sotto il profilo formale e procedurale, sul sito rimane ancora aperto un procedimento di bonifica.

Per quanto riguarda gli aspetti tecnici si rileva che, in ogni caso, le conclusioni dell'Analisi di Rischio sono da considerarsi valide fintanto che gli interventi previsti in sito non vadano a modificare il modello concettuale assunto alla base della stessa. Tale valutazione, che non risulta presente nell'ambito della Verifica di Assoggettabilità, può comportare anche la necessità di una completa revisione dell'Analisi di Rischio.

Padova, 25/06/2018

Ricevuta

Protocollo generale



Numero di protocollo: 2018 - 0061882 / U

Del: 25/06/2018

Destinatario: Regione del Veneto - Area Tutela e Sviluppo del Territorio - Direzione Commissioni Valutazioni - Unità Organizzativa Valutazione Impatto Ambientale

Indirizzo: Calle Priuli - Cannaregio, 99, **Città :** Venezia , **CAP:**

Oggetto: D.Lgs. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. 4/2008. Verifica di Assoggettabilità per il Piano di Recupero di iniziativa privata denominato ex consorzio agrario. Comune di Breganze (VI). Richiesta parere.

Data raccomandata:

Data documento:

UOR competente: VI - Servizio Stato dell'Ambiente

Smistato a:

L'impiegato addetto
CANDIA CRISTINA
Firmato ai sensi D.L.vo 39/93

- 2) Le operazioni di movimentazione di terre e rocce da scavo vengano eseguite nel rispetto delle disposizioni regolamentari vigenti (D.Lgs. 152/2006, D.M. 161/2012, L. 98/2013, D.P.R. 120/2017 e s.m.i). In particolare, fatte salve le considerazioni di cui al punto precedente riguardanti la validità dell'Analisi di Rischio, il sito ricade attualmente nel campo di applicabilità dell'art. 25 del D.P.R. 120/2017 che prescrive un piano di dettaglio per la caratterizzazione delle terre e rocce da scavo preventivamente concordato con ARPAV.
- 3) I rifiuti provenienti da operazioni di scavo, demolizione e costruzione vengano gestiti conformemente alla normativa di riferimento (D.Lgs 152/2006 e s.m.i , D.M. 05.02.1998 e s.m.i.);
- 4) Il sistema di illuminazione esterna dovrà essere realizzato conformemente alle normative di settore, in particolare della L.R. n. 17 del 07.08.2009.

A disposizione per eventuali ulteriori precisazioni e/o delucidazioni con l'occasione si porgono distinti saluti.

IL RESPONSABILE
(dr Ugo Pretto)

PRETTO UGO
25.06.2018
07:35:56
UTC

Responsabile del procedimento: dr Ugo Pretto
Responsabile dell'istruttoria: dr Mario Serraiotto

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. Se stampato riproduce in copia l'originale informatico conservato negli archivi informatici ARPAV